



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE

PIANO AZIONE E COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020

ASSE 10 - Inclusione sociale

ASSE 10 – Inclusione sociale

Obiettivo Specifico 9.1 "Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale"

Linea di Azione 9.1.3 "Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica"

Misura di solidarietà Calabria

Erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19 di cui alla DGR 44/2020 e D.D. n. 6049 del 03.06.2020

Schema di

CONVENZIONE

tra

Regione Calabria

e Comune di LONGOBARDI

Allegato 2

CONVENZIONE

per l'attuazione dell'operazione denominata "Misura di solidarietà Calabria - Erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, di cui alla DGR 44/2020" finanziata nell'ambito dell'Asse 10, O.S. 9.1, Azione 9.1.3 del PAC Calabria 2014-2020,

TRA

la Regione Calabria, con sede in Catanzaro, codice fiscale n. 02205340793, rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, nella persona della Dott.ssa Francesca Fratto, per la sua espressa funzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 30 della L.R. n. 7/1996, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede del Dipartimento, in Catanzaro – di seguito "Regione", "Amministrazione", "Regione Calabria";

E

Comune di LONGOBARDI (CS), con sede in Piazza L. Miceli, 1 codice fiscale 86000230788 rappresentata dal Sindaco nella persona di Giacinto Mannarino, nato a Paola il 05.04.1975, titolato a sottoscrivere la presente convenzione ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22.06.2020 domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede del Municipio di LONGOBARDI - di seguito "Beneficiario" e/o "Attuatore" i "Comune";

PREMESSO

- Che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC);
- Che il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ha dichiarato, per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Che, in ragione dell'evolversi dell'epidemia da COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, è necessario contenere le prevedibili ripercussioni sul sistema sociale ed economico calabrese;
- La Giunta della Regione Calabria, preso atto delle misure già poste in essere a livello nazionale, dovendo tenere conto delle specificità del tessuto sociale ed economico calabrese, ritenendo di dover integrare le misure esistenti al fine di arginare il rischio di povertà che potrebbe, nella fase di emergenza in atto, interessare un numero eccessivamente alto di nuclei familiari, coinvolgendo non solo realtà pregresse e già note, ma anche soggetti generalmente in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità ma che attualmente versano nell'assoluta impossibilità di accedere alle proprie risorse a causa del c.d. lockdown, anche in riferimento a tutti quei soggetti che non sono interessati dalle misure già previste dal Governo;
- Con la D.G.R. n. 44 del 09.04.2020 la Giunta regionale ha fornito indirizzi al Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali in vista dell'adozione degli atti necessari alla concessione di contributi economici straordinari, prevedendo una Misura di solidarietà per favorire l'accesso a beni essenziali (quali ad es. alimenti e farmaci), in relazione all'emergenza COVID-19, in favore dei nuclei familiari più esposti (difficoltà croniche, congiunturali o crisi di liquidità temporanea dei nuclei familiari) agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità ai soggetti non già assegnatari di sostegno pubblico, attuate attraverso il riconoscimento di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di beni di prima necessità, o l'acquisto e distribuzione di beni alimentari o prodotti di prima necessità da parte dei Comuni, potenziando, in tal modo, le misure statali varate con i provvedimenti citati in premessa, al fine di garantire il diritto al sostentamento alimentare alla più ampia platea possibile di famiglie e individui in difficoltà ed evitare anche l'insorgere di situazioni di criticità tali da provocare disordini o, addirittura, esporre a fenomeni criminali visto che il tessuto sociale è stato reso molto fragile dalla crisi sanitaria ed economica in corso, da finanziarsi a valere su risorse nazionali ed europee POR 2014/2020, PAC 2014/2020 e PAC 2007/2013, nel limite massimo di € 25.000.000,00;
- Con la nota prot. SIAR n. 158839/2020 il Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali ha richiesto l'allocazione di risorse pari ad € 10.000.000,00 sul capitolo di spesa U9121002801 collegato all'Azione 9.1.3, O.S. 9.1, Asse 10, del PAC Calabria 2014-2020, Asse 10, e che tale iscrizione è stata avallata con parere favorevole dell'Autorità di Gestione del PAC 2014-2020 Prot. SIAR n. 159769/2020;
- Con D.G.R. n. 86 del 15.05.2020 sono state allocate risorse pari a € 10.000.000,00 destinate al finanziamento dell'operazione in questione a valere sull'Asse 10, Obiettivo Specifico 9.1, Azione 9.1.3 del PAC Calabria 2014-2020;
- Con la nota prot. SIAR n. 176307 del 27/05/2020 del Dipartimento Programmazione Nazionale è stato reso il parere favorevole di coerenza programmatica dell'operazione con i contenuti del PAC Calabria 2014-2020, Asse 10, O.S. 9.1, linea di azione 9.1.3;
- Che con il D.D. n° 6049 del 03.06.2020 è stata approvata l'operazione "Erogazione di misure per il sostegno e la solidarietà alimentare in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19 di cui alla DGR 44/2020", disponendo accertamento e impegno delle somme;

VISTI:

- Il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1304 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) 30 marzo 2020, n. 460 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- l'Accordo di Partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia (risultati attesi, priorità, metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 2014/2020, adottato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29.12.2014;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 303 dell'11/08/2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR – FSE 2014/2020;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 1° dicembre 2015, recante "Presenza d'atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR/FSE 2014-2020 e Istituzione del Comitato di Sorveglianza";
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 24.02.2016 avente ad oggetto "Presenza d'atto del Programma Operativo Regionale (POR) FESR/FSE 2014-2020 (approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015) e dell'Informativa sulla decisione finale nell'ambito della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR/FSE 2014-2020;
- La Deliberazione di Giunta regionale n. 340 del 26.07.2019 avente ad oggetto "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Regolamento n. 1303/2013. Modifiche al documento SI.GE.CO. approvato con la DGR n. 492 del 31/10/2017";
- La D.G.R. n. 448 del 14 novembre 2016 con cui è stato approvato il Piano di Azione e Coesione (PAC) complementare alla programmazione europea 2014-2020 di cui alla delibera CIPE n. 10/2015;
- La Deliberazione CIPE n. 7 del 3 marzo 2017 recante "PAC 2014/2020 - Programma complementare Regione Calabria" con cui è stato approvato il Piano di Azione e Coesione PAC 2014-2020 della Regione Calabria - Programma complementare, allegato come parte integrante alla stessa delibera CIPE;
- La D.G.R. n. 320 del 25 luglio 2017 con cui la Giunta regionale ha preso atto della suddetta deliberazione CIPE e del Programma complementare PAC 2014-2020, nonché le successive D.G.R. di rimodulazione nn. 245/2017, 491/2017, 584/2018, 202/2019 e 258/2019;
- La D.G.R. del 27/06/2013, n. 234 recante "Approvazione del Programma Ordinario Convergenza (POC) e dei Sistemi di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)", con la quale è stato approvato il Programma Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del piano finanziario dei PO Calabria FESR e FSE 2007-2013 e la successiva D.G.R. di rettifica del 05/08/2013, n. 295, nonché l'allegato manuale di Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo;
- la D.G.R. del 08/04/2014, n. 121 con la quale si è proceduto alla ridenominazione del Programma in Piano di Azione e Coesione (PAC) della Calabria;
- la D.G.R. del 02/03/2015, n. 42 come integrata e modificata dalla deliberazione di Giunta regionale del 03/12/2015 n. 511, con la quale è stato costituito il Fondo Unico PAC a seguito della II fase del processo di revisione del POR Calabria FESR 2007-2013, approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2014) 8746 final del 18/11/2014;
- la D.G.R. del 29/10/2018 n. 467 con cui, da ultimo, è stato rimodulato il Piano Finanziario del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007/2013, rettificata con la successiva D.G.R. n. 471 del 02/10/2019 recante "Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007/2013 - Rettifica DGR 467/2018 - Approvazione del Piano Finanziario e Presenza d'Atto del differimento del termine di conclusione del Programma";
- la D.G.R. n. 432 del 27/09/2019 recante "Programma Azione Coesione (PAC) 2007/2013 e Programma Azione Coesione (PAC) 2014/2020 - Approvazione Manuale SI.GE.CO";
- la Delibera della Giunta della Regione n. 86 del 15.05.2020 n. 86 del 15.05.2020, con cui sono state allocate risorse pari a € 10.000.000,00 destinate al finanziamento dell'operazione in questione a valere sull' Asse 10, Obiettivo Specifico 9.1, Azione 9.1.3 del PAC Calabria 2014-2010;
- il parere di coerenza con i contenuti del PAC Calabria 2014-2020 reso dal Dipartimento Programmazione Nazionale con la nota prot. SIAR n. 176307 del 27/05/2020;
- il Decreto dirigenziale n.6049 del 03.06.2020, con cui è stata approvata l'operazione "Erogazione di misure per il sostegno e la solidarietà alimentare in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19 di cui alla DGR 44/2020", disponendo accertamento e impegno delle somme e con il quale sono stati approvati tutti i documenti relativi all'operazione, tra cui il Disciplinare d'attuazione e relativi allegati, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

CONSIDERATO CHE al fine di assicurare attuazione capillare all'operazione, è stata prevista una *governance* a regia regionale, demandando le funzioni operative di individuazione dei destinatari ed erogazione dei benefici all'organo amministrativo più vicino ai cittadini

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Premesse

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2

Oggetto

La presente Convenzione disciplina i rapporti reciproci tra la Regione Calabria ed il Comune di LONGOBARDI, quale beneficiario ed attuatore dell'operazione a regia regionale.

Art.3

Funzioni e obblighi del Comune beneficiario

1. Il Comune è tenuto ai seguenti obblighi generali:

- a) realizzare l'operazione in conformità al Disciplinare di attuazione e relativi allegati, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, nonché alle norme richiamate dal Decreto che lo approva ed alle norme di riferimento, anche non espressamente richiamate, riferite alla gestione dei fondi PAC;
- b) in tutte le fasi connesse all'attuazione dell'operazione, laddove rilevi, porre in essere ogni adempimento in capo alle proprie funzioni finalizzato all'attuazione del D. Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;
- c) realizzare l'operazione entro i termini previsti all'art. 8 della presente Convenzione, secondo le modalità indicate dal Disciplinare di attuazione e facendo ricorso a procedure di evidenza pubblica per l'individuazione degli esercenti;
- d) comunicare il Codice Unico di Progetto (CUP) al fine di consentire una identificazione univoca dell'operazione e gli esiti delle procedure di evidenza pubblica;
- e) rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- f) inviare la documentazione di spesa secondo le modalità previste dal combinato disposto delle norme in materia previste dall'Avviso pubblico di riferimento e la Convenzione per il finanziamento dell'operazione. Il beneficiario dovrà anche assumere l'impegno all'invio della documentazione di spesa disponibile anche prima della conclusione dell'operazione su richiesta dell'Amministrazione regionale, in base alle esigenze di rendicontazione;
- g) garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta di erogazione del contributo siano reali e che le opere, i servizi e le forniture realizzate siano conformi a quanto previsto nell'ambito del progetto esecutivo approvato;
- h) soddisfare gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di finanziamento;
- i) conservare tutti i documenti relativi all'operazione sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
- j) fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione Calabria i dati e le informazioni relative al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia;
- k) comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo, l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere comunicata secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
- l) consentire l'accesso ai propri locali a fini ispettivi e di controllo con riferimento all'operazione oggetto di contributo da parte delle istituzioni preposte, dell'Amministrazione nazionale e regionale, secondo quanto disposto dai regolamenti, dal PAC e dalla normativa nazionale e regionale;
- m) impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni il beneficiario è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi, nel caso di un contributo concesso nel quadro della Programmazione Regionale Comunitaria o Nazionale, almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, del Dipartimento, nonché i funzionari autorizzati e i loro rappresentanti autorizzati;
- n) utilizzare il Sistema Informativo messo a disposizione dall'Amministrazione, per raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione finanziata al fine di assicurarne la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit;
- o) trasmettere, attraverso il Sistema Informativo ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché di fornire ogni chiarimento o informazione richiesta ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale;
- p) fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione Calabria i dati e le informazioni relative al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia;
- q) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'operazione comunque richieste dalla Regione Calabria e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui all'Avviso, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- r) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- s) rispettare le disposizioni di contabilità separata nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma assicurando un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione. Il mantenimento di una contabilità separata si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'operazione nel sistema contabile del beneficiario. Il fascicolo di progetto contiene almeno la seguente

documentazione: domanda di contributo, relativi allegati e dichiarazioni, corrispondenza intercorsa fra il beneficiario e Amministrazione, le richieste di erogazione, documentazione di spesa e relativi giustificativi di pagamento, documenti ed atti relativi alla concessione e liquidazione del contributo, documenti e dichiarazioni successive relative al rispetto degli obblighi e dei vincoli da parte del beneficiario per tutto il periodo previsto;

t) comunicare eventuali altri contributi richiesti o ottenuti per la stessa operazione e/o per gli stessi costi ammissibili. Nel caso in cui il beneficiario ottenga o abbia già ottenuto eventuali altri contributi per la realizzazione dell'operazione o di parte di essa, ne dà comunicazione alla Struttura regionale attuatrice, attraverso una certificazione resa in termini di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sulla base della quale il Settore competente, ove ricorra, procede, sulla base delle norme in materia di cumulo applicabili;

u) fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori, omissioni o irregolarità che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, nonché su eventuali procedimenti giudiziari di natura civile, penale o amministrativa che dovessero interessare l'operazione finanziata;

2. Il beneficiario è tenuto ai seguenti ulteriori obblighi successivi al completamento dell'operazione:

a) conservare la documentazione amministrativa e contabile riferita all'operazione, per il periodo previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e di renderla disponibile degli uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo;

3. Il beneficiario è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:

a) fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione Calabria, i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia;

b) fornire immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata;

c) comunicare eventuali variazioni, realizzazioni parziali o di ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'operazione. Nel caso in cui l'operazione, una volta valutata e approvata, necessiti di variazioni relativamente alla natura, alla progettualità o alla modalità di esecuzione, il soggetto beneficiario dovrà fornirne tempestiva comunicazione ai fini della valutazione della variante proposta per l'eventuale approvazione;

d) fornire tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali criticità che possano compromettere il rispetto della tempistica prevista;

e) fornire, con congruo anticipo, eventuali richieste di proroga dei termini di validità della presente Convenzione, al manifestarsi di problematiche che non consentano il rispetto della tempistica di esecuzione e collaudo delle opere finanziate con l'operazione;

f) fornire, con la periodicità prevista dal presente Atto, le informazioni necessarie al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'operazione.

4. Il beneficiario è altresì tenuto ai seguenti obblighi connessi alle esigenze di informazione e pubblicità:

a) garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento;

b) adeguamento a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Regione;

c) fornire alla Regione, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il beneficiario, se necessario, si renderà altresì disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito ai risultati ottenuti con il contributo concesso.

Art.4

Obblighi della Regione Calabria

1. La Regione Calabria sovrintende al rispetto della presente Convenzione, verifica l'effettiva attuazione dell'operazione ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

2. Informa il Beneficiario in merito a qualsiasi elemento che possa avere delle ricadute sulla presente Convenzione, sull'attuazione dell'operazione finanziata, sulla sua rendicontazione e sull'erogazione del relativo contributo.

3. Fornisce, inoltre, precise informazioni in merito alle procedure rilevanti a supporto del Beneficiario ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi.

4. Fermi restando gli obblighi di rendicontazione secondo le modalità previste dall'Avviso, la Regione si impegna a corrispondere al Beneficiario, nelle forme e modalità stabilite dall'art 7 della presente Convenzione, il contributo massimo di euro 13.336,11 a fronte di un costo totale dell'intervento pari a euro 13.336,11;

5. L'erogazione del Contributo è subordinata alla verifica del mantenimento, da parte del Beneficiario, dei requisiti per l'accesso allo stesso, quali previsti nell'Avviso, nonché alle verifiche che saranno svolte dalla Regione Calabria in merito alla corretta applicazione di quanto disciplinato con la presente Convenzione e del rispetto delle indicazioni normative di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., laddove applicabili.

6. L'erogazione del Contributo è effettuata mediante accredito sull'apposito C/C di Tesoreria Unica della Banca d'Italia indicato dal beneficiario per la gestione finanziaria dell'intervento;

Art.5

Dotazione finanziaria per l'attuazione delle operazioni

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'operazione, finanziata a valere sulle risorse dell'Asse 10 Ob. specifico 9.1, Azione 9.1.3 del PAC Calabria 2014-2020 è stabilita nell'importo complessivo di Euro 10.000.000,00.

2. Il contributo assegnato al Comune beneficiario di LONGOBARDI (CS) per la distribuzione dei buoni ai cittadini destinatari è pari a € 13.336,11;

Art.6

Spese Ammissibili

1. In linea generale sono ammissibili le spese che rientrano nel progetto inerente al servizio oggetto della presente Convenzione, già assoggettate ad una verifica preliminare di coerenza con l'azione 9.1.3, O.S. 9.1, Asse 10 del PAC da parte della Regione Calabria.
2. Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, tutte le spese devono:
 - a) rientrare in una delle voci di spesa ammissibili ed essere effettuate entro i termini stabiliti dalla presente Convenzione;
 - b) essere effettivamente e strettamente connesse all'operazione ammessa a finanziamento;
 - c) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, etc.), dai quali risulti chiaramente l'oggetto della prestazione svolta dal soggetto che eroga il servizio o fornisce beni;
 - d) essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - e) essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario;
 - f) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione finanziata.

A tal proposito si specifica quanto segue:

- tutte le spese erogate dal Comune attuatore devono essere tracciabili e, come tali, pagate con bonifico bancario o con ricevuta bancaria. Pagamenti non tracciabili e non univocamente riferibili a spese inerenti il programma finanziato vengono trattati come pagamenti in contanti. Tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al progetto (CUP) pena la non ammissione (mancato rimborso da parte della Regione) del relativo importo.
- le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere "quietanzati", ovvero essere accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento: la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi esistente, e quindi valida, ed efficace, quale comprova dell'effettività del pagamento effettuato in esecuzione dell'operazione ammessa a contributo, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio. Le modalità di quietanza possono essere, alternativamente, le seguenti: i) dichiarazione in originale e su carta intestata del soggetto emittente che attesti che la fattura, o altro documento contabile (dei quali devono essere indicati gli estremi), sono stati regolarmente saldati (un'unica dichiarazione dello stesso emittente può riferirsi a più fatture) con l'indicazione della modalità di pagamento e i riferimenti identificativi, ii) copia della fattura, o altro documento contabile, accompagnati da ricevuta bancaria che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria;
- nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- ai fini della prova del pagamento il soggetto beneficiario deve presentare all'occorrenza l'estratto del conto corrente da cui risulti l'addebito (con l'indicazione specifica dell'importo, della data del pagamento, nonché della causale dello stesso);
- tutte le spese devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario; (tenuta di contabilità separata del progetto).

Art.7

Erogazione del contributo e modalità di rendicontazione

1. La Regione Calabria erogherà il finanziamento concesso con la presente Convenzione mediante:
 - a) **Anticipo di una quota pari al 80% del contributo assegnato**, da corrispondere a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, e previa presentazione della seguente documentazione:
 - Richiesta di erogazione del primo anticipo predisposta dal beneficiario;
 - Delibera/Atto dell'Ente di assunzione in bilancio del finanziamento, in cui dev'essere indicato il nominativo del Responsabile di procedimento del Progetto.
 - Codice CUP;
 - Estremi del C/C di Tesoreria su cui effettuare i versamenti;
 - b) **Una seconda quota pari al 15% del finanziamento assegnato** sarà erogata previa presentazione del rendiconto sull'utilizzo della prima anticipazione erogata e, precisamente:
 - Breve relazione sull'avvio dell'operazione e sull'attività realizzata;
 - Quadro di sintesi della rendicontazione (formato xls) e fatture o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, comprovante l'avvenuto utilizzo e spesa di una quota pari almeno al 90 della prima anticipazione;
 - tutte le spese devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario (tenuta di contabilità separata del progetto, partitario delle spese);
 - c) **La restante quota del 5% sarà erogata a titolo di saldo**, previa presentazione, da parte del Comune, di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute, come sopra descritte e previa verifica amministrativa della documentazione di spesa prodotta, che rappresenti almeno il 90 dell'importo complessivamente trasferito dalla Regione nelle due erogazioni precedenti.
2. L'Amministrazione Regionale, in seguito all'accertamento da parte della documentazione presentata, verificata l'ammissibilità e la congruità delle singole spese, procederà all'erogazione, di volta in volta, delle pertinenti quote di contributo.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rimanda al Disciplinare e relativi allegati, qui richiamati quali parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.8

Durata

La presente Convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione fino all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici connessi alla gestione del della misura di sostegno.

Art.9

Modifiche

In presenza di variazioni sostanziali delle condizioni disciplinate dalla presente Convenzione, le parti si riservano la possibilità di apportare delle revisioni. Le eventuali modifiche alla presente Convenzione sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto.

Art.10

Trattamento dei dati personali

1. Il Beneficiario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione medesima e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. A tal fine, si rinvia all'informativa contenuta nell'ambito dell'Avviso pubblico all'art. 11 il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
2. Il Titolare del trattamento dei dati (il "Titolare") è la Regione Calabria, come rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, con sede c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro. Di seguito i relativi dati di contatto: presidente@pec.regione.calabria.it Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Angela Stellato, nominata con D.P.G.R. n. 40 del 01/06/2018, indirizzo e-mail: angela.stellato@regione.calabria.it, pec: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it
3. I dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento, sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità (base giuridica), per le finalità di seguito indicate:
 - Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679);
 - I dati personali saranno trattati per le finalità di cui alla presente Convenzione, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali. In particolare, tali dati sono stati acquisiti dal Titolare per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione all'Avviso, europei, nazionali e regionali che disciplinano le fonti di finanziamento impiegate. Inoltre i dati del beneficiario potranno essere trattati per la gestione amministrativo contabile delle operazioni ammesse a finanziamento, per l'attività di monitoraggio su Sistemi informativi regionali (ad es. SIURP) e nazionali, per il trattamento delle irregolarità, segnalazioni agli organi competenti, per l'elaborazione di documenti previsti dalla normativa nazionale ed europea, per l'elaborazione di report in seguito a richieste di organismi di controllo nazionali, o sovraordinati.
4. Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE n. 2016/679). I dati saranno trattati esclusivamente ai fini della stipula e dell'esecuzione della Convenzione di cui il Beneficiario è parte e per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della medesima Convenzione;
5. Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) del Reg. 679/2016). I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi legali, ivi inclusi eventuali obblighi legali connessi all'esecuzione della presente Convenzione.
6. Di norma non vengono richieste "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679. Il trattamento di eventuali categorie particolari di dati (ove eventualmente richiesti) è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nella presente Convenzione, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.
7. Il trattamento di eventuali dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (ove eventualmente richiesti) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ed avviene sulla base di quanto previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano (Art. 10) ed, in particolare, sulla base delle disposizioni di legge in materia antimafia, nonché per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
8. Ad eccezione dei casi in cui il conferimento risulti obbligatorio per legge, non vi è l'obbligo di fornire i dati stessi. Tuttavia, il mancato conferimento di (tutti o parte) dei dati può comportare la revoca o decadenza dalla concessione del contributo, nonché l'impossibilità di stipulare la presente Convenzione.
9. La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento e comunque in conformità a quanto previsto nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
10. Ad eccezione dei casi in cui la legge (ad. esempio in materia di trasparenza amministrativa) imponga la diffusione dei dati personali (ad. esempio pubblicazione dei dati tramite i siti istituzionali), i dati non saranno diffusi.
11. Il periodo di conservazione dei dati sarà pari al tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
12. I dati non saranno trasferiti in Stati membri dell'Unione Europea e/o in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.
13. L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli artt. 15 ss del GDPR.
14. L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità di controllo eventualmente competente.

15. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal Titolare potrà essere inviata a Regione Calabria - Dipartimento Organizzazione e risorse umane - all'indirizzo postale della sede legale Viale Europa, Località Germaneto, 88100 Catanzaro ovvero all'indirizzo PEC: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it

Art.11

Scambio elettronico dei dati

Regione Calabria e Beneficiario convengono che lo scambio dei dati, dei documenti amministrativi e delle informazioni tra essi avviene secondo modalità e strumenti elettronici.

Art.12

Foro competente

1. La presente Convenzione è disciplinata dalla normativa nazionale italiana e dal diritto comunitario applicabile.
2. In presenza di controversie, le parti concordano di trovare una soluzione amichevole e reciprocamente accettabile.
3. Qualora le parti non riescano nell'intento, tutte le controversie sorte nell'ambito del presente accordo saranno risolte secondo la legislazione italiana e presso il Tribunale di Catanzaro, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro.

Art.13

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme regionali, nazionali ed europee applicabili in materia, al PAC Calabria 2014-2020 e al Sistema di Gestione e Controllo approvato, alle quali le Parti assicurano di uniformarsi.

Art.14

Registrazione

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Il presente atto è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Regione Calabria

Il Dirigente Generale Dipartimento Tutela della Salute e Politiche
Sanitarie Dott.ssa Francesca Fratto

Comune di LONGOBARDI

Il Sindaco
